

Statuto della Fondazione
"All A al n. 11645 di racc."

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

1.1 È costituita, ai sensi degli artt. 14 ss. c.c. e del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e successive modifiche e integrazioni, la Fondazione " SINCROANIA - MUSICA ARTE BELLEZZA".

1.2 A seguito dell'iscrizione nel registro unico del Terzo Settore la Fondazione assumerà la denominazione "SINCROANIA - MUSICA ARTE BELLEZZA ETS".

1.4 La Fondazione ha sede in Roma, all'indirizzo determinato con delibera del Consiglio di Amministrazione e pubblicizzato nelle forme di legge.

Art. 2

Scopi e finalità

La Fondazione non ha scopo di lucro e, ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale persegue lo scopo della promozione e divulgazione della cultura musicale, attraverso l'azione di formazione nell'ambito della musica classica, concertistica e operistica e della sua diffusione.

Art. 3

Attività

3.1 Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, la Fondazione si propone (ai sensi dell'art. 5 D.Lgs 117/2017, comma 1 lett. d), g), i) di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, nei settori della educazione, istruzione e formazione, nonché delle attività culturali, della formazione, dell'organizzazione e gestione di attività culturali e artistiche:

- (i) promuovere attività artistico-musicali nel settore della musica classica, operistica e concertistica;
- (ii) intraprendere forme di collaborazione con Teatri, Sale da concerto, Enti culturali che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- (iii) promuovere e organizzare concerti, eventi culturali, corsi di formazione, manifestazioni, incontri, procedendo alle conseguenti pubblicazioni, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori ed organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti e il pubblico;
- (iv) partecipare ad associazioni, fondazioni, istituzioni ed enti pubblici e privati, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi o affini a quelli della Fondazione medesima;
- (v) la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- (vi) gestire direttamente o indirettamente spazi funzionali agli scopi di cui all'art. 2;
- (vii) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte di attività, istituire premi e borse di studio, svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di edizione e commercializzazione di libri e prodotti audiovisivi, nei limiti delle leggi vigenti;
- (viii) svolgere in via strumentale allo scopo ogni attività economica, anche di natura commerciale, mobiliare e/o immobiliare, necessaria, utile o comunque opportuna per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali.

Nello specifico, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la Fondazione intende:

- (i) instaurare rapporti di collaborazione con altri organismi italiani e stranieri aventi finalità affini per lo scambio reciproco di esperienze e per favorire collegamenti tra i medesimi;
- (ii) aderire, anche mediante designazione di rappresentanti, ad Organizzazioni, Enti, Istituzioni, Fondazioni nazionali ed internazionali che perseguono scopi analoghi o complementari;
- (iii) svolgere attività editoriale e di distribuzione di pubblicazioni periodiche e librerie a carattere culturale;
- (iv) organizzare e gestire concerti, manifestazioni, incontri, corsi e seminari attinenti, direttamente o

indirettamente, ai settori di interesse della fondazione, anche utilizzando fondi pubblici italiani ed esteri;

- (v) sostenere, promuovere e attuare progetti di ricerca, pubblicazioni e formazione sui benefici del rapporto con la musica e la sua diffusione culturale;
- (vi) acquistare e detenere partecipazioni in associazioni, fondazioni, società (di capitali e di persone) direttamente o indirettamente impegnate nella promozione di scopi analoghi o affini, al fine di realizzare gli interventi, programmi, progetti e servizi e lo svolgimento delle attività sopra menzionate.

3.2 La Fondazione, inoltre, può esercitare le seguenti attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del DLSG 117/2017:

- (i) realizzare e gestire (direttamente o indirettamente) il servizio di vendita di prodotti editoriali, supporti video e audio e, più in generale, attività di merchandising;
- (ii) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di prestiti o mutui, a breve o a lungo termine, l'assunzione in concessione o in comodato o l'acquisto in proprietà o in diritto di superficie o di usufrutto di immobili, la stipula di convenzioni con enti pubblici o privati di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici registri, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi istituzionali;
- (iii) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte dell'attività;
- (iv) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

3.3 Per quanto sopra non espressamente previsto, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di Amministrazione.

3.4 Le attività di cui al comma precedente sono svolte dalla Fondazione anche attraverso il ricorso al volontariato. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo stabilito dal Consiglio di Amministrazione, il quale delibererà sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. 117/2017). Ogni forma di rapporto economico con la Fondazione, derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario. La Fondazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 D.Lgs. 117/2017.

3.5 Resta salva la possibilità per la Fondazione di avvalersi liberamente di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente necessarie ad assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta.

Art. 4

Patrimonio e risorse economiche

4.1 Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

4.2. Il patrimonio della fondazione è composto:

A) dal fondo di dotazione posto a garanzia dei terzi, indisponibile e a tal fine vincolato:

- inizialmente di valore pari ad euro 30.000 (trentamila/00) e comunque non inferiore a quanto previsto nell'art. 22 del Codice del Terzo Settore;
- incrementabile successive mediante conferimenti in denaro o di beni, mobili e immobili, o di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o da terzi, con espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;

(i) dai beni mobili e immobili acquistati dalla Fondazione con l'impiego delle risorse e/o il ricavato della vendita di beni compresi nello stesso fondo di dotazione; (ii) dagli accantonamenti a riserva di qualunque specie decisi dal Consiglio di Amministrazione; (iii) da contributi al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;

B) dal fondo di gestione costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;
- da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari, che non siano espressamente destinati a integrare il fondo di dotazione;
- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati, quando non destinati espressamente al patrimonio;
- da apporti o conferimenti di denaro, beni, materiali o immateriali, mobili o immobili, o altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi in qualsiasi forma effettuati dai Fondatori o da terzi senza espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;
- dai ricavi delle attività istituzionali, e di quelle secondarie strumentali;
- dai beni mobili ed immobili, materiali e immateriali, che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, e che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione, compresi quelli acquistati dalla Fondazione medesima.

Art. 5

Esercizio Finanziario

5.1 L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

5.2 Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di esercizio, redatto in conformità a quanto previsto nell'art. 13 del Codice del Terzo Settore, nonché il bilancio sociale, ai sensi dell'art. 14 del Codice del Terzo Settore.

5.3 Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere innanzitutto impiegati per la ricostituzione del fondo di dotazione resasi necessaria a seguito di riduzioni dello stesso per perdite, e solo per la differenza per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

5.4 La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili, ed avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate a chicchessia, anche nei casi di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, né direttamente né indirettamente.

Art. 6

Organi ed uffici della Fondazione

6.1 Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- l'Organo di Controllo (Sindaco Unico)
- il Revisore legale dei Conti, ove nominato;
- il Comitato Scientifico, ove nominato.

Art. 7

Consiglio di Amministrazione

7.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto da 2 (due) a 8 (otto) membri, compreso il Presidente, nominati in sede di costituzione o successivamente dal medesimo Consiglio, a maggioranza dei componenti.

7.2 Salvo dimissioni, morte o revoca, i Consiglieri essi restano in carica fino all'approvazione del bilancio al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere rinominati.

7.3 Il membro che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio di Amministrazione stesso.

7.4 Ogni membro può essere revocato da chi lo ha nominato.

7.5 In caso di sostituzione i consiglieri così nominati restano in carica fino a scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.

7.6 Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza.

7.7 In particolare il Consiglio di Amministrazione:

- predispone i programmi e gli obiettivi annuali e pluriennali, verifica i risultati complessivi della gestione;
- predispone ove ritenuto opportuno, un regolamento della Fondazione;
- delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati, donazioni e contributi;
- predispone e approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- individua gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione, costituendo, se ritenuto, appositi comitati di esperti nelle aree-materie di interesse;
- nomina, determinandone il compenso, l'organo di controllo, anche monocratico;
- nomina, determinandone il compenso, il Revisore legale dei Conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi e promuove l'azione di responsabilità;
- delibera eventuali modifiche statutarie, ad eccezione di quelle inerenti allo scopo e alle finalità, con possibilità di integrare le attività da svolgersi, in funzione dell'aggiornamento disposto al comma 2 dell'art. 5 del D. Lgs. n. 117/2017;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione;
- nomina, ove opportuno, i membri del Comitato Scientifico, determinandone qualifiche, compiti, natura e durata dell'incarico.

7.8 Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri.

7.9 Il Consiglio di Amministrazione è convocato d'iniziativa del Presidente o su richiesta di un terzo dei membri, a mezzo posta elettronica, anche non certificata, o con qualunque mezzo idoneo all'informazione di tutti i membri.

7.10 L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima.

7.11 Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice-Presidente, se nominato, o, in alternativa, dal Consigliere di Amministrazione più anziano di età.

7.12 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti.

7.13 In caso di stallo, prevale il voto del Presidente.

7.14 Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

7.15 Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio e dimostrate.

Art. 8

Presidente del Consiglio di Amministrazione e Vice-Presidente Vicario

8.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dal Consiglio stesso, fra i componenti del Consiglio di Amministrazione.

8.2 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati o procuratori.

8.3 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

8.4 Il Consiglio di Amministrazione può nominare fra i suoi componenti un Vice-Presidente esclusivamente con funzione vicaria del Presidente, per sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento.

Art. 9 Organo di controllo, Revisore unico, Comitato Scientifico 9.1 L'organo di controllo è composto da un Sindaco nominato dal Consiglio di Amministrazione ed è scelto tra persone iscritte nel registro dei Revisori Legali. 9.2 Al Sindaco Unico si applica quanto previsto nell'art. 30 del Codice del Terzo Settore. 9.3 Nei casi previsti dalla legge il Consiglio di Amministrazione nomina anche un revisore legale dei conti, al quale si applica la disciplina dell'art. 31 del Codice del Terzo Settore. 9.4 Ove ritenuto opportuno dal Consiglio di Amministrazione, viene istituito un Comitato Scientifico, organo consultivo della Fondazione composto da un numero variabile di membri, scelti e nominati dal Consiglio di Amministrazione tra persone fisiche italiane e straniere particolarmente qualificate, di riconosciuto prestigio e specchiata professionalità nelle materie di interesse della Fondazione. 9.5 Il Comitato Scientifico svolge una funzione tecnico-consultiva in merito al programma annuale delle iniziative e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio di Amministrazione ne richieda espressamente il parere. 9.6 I membri del Comitato Scientifico durano in carica tre anni e sono confermabili. L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca. 9.7 Il Comitato Scientifico è presieduto e si riunisce su convocazione del Presidente della Fondazione almeno una volta all'anno.
Art. 10 Libri sociali 10.1 La Fondazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali: a) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione; b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti); c) il libro dei volontari contenente i nominativi dei soggetti che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito della Fondazione; d) il libro degli inventari, che deve contenere l'indicazione e la valutazione delle attività e delle passività relative alla Fondazione.
Art. 11 Estinzione della Fondazione 11.1 In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio d'Indirizzo, che nominerà il/i liquidatore/i, determinandone i poteri, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe appartenenti al Terzo Settore, previo parere favorevole dell'Ufficio di cui all'art. 45 del Codice del Terzo Settore.
Art. 12 Norme finali 12.1 Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

F.to: AGOSTINELLI Barbara - LORENZO CAVALAGLIO,NOTAIO(L.S.)